



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Ordinanza n. 89 del 12/05/2021

OGGETTO: OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19 - ESTENSIONE DELLA PROCEURA EMERGENZIALE ALL'INSTALLAZIONE PEDANE ED ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

IL SINDACO

PREMESSO che, con ordinanza sindacale n. 75 del 22.05.2020, sono stati disposti, al fine di contenere il contagio da Covid - 19, l'applicazione dei criteri per le occupazioni di suolo pubblico, in ossequio a quanto previsto dall'art. 181 del D.L. 34/2020;

PRESO ATTO che, in particolare, in ossequio a quanto previsto dall'art. 181 del d.l. 34/2020 è stata disposta l'applicazione dei seguenti criteri:

- a) possono essere rilasciate, secondo la procedura emergenziale disciplinata dall'art. 181 del D.L. 34/2020, occupazioni di suolo pubblico esclusivamente per ombrelloni, sedie e tavoli;
- b) è consentita l'occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi anche in aree non adiacenti;
- c) le occupazioni di cui alla lettera a) possono essere rilasciate in deroga alle superfici massime di cui all'Allegato L del vigente Regolamento Edilizio Comunale;
- d) per ragioni di celerità di procedimento e di economicità, le domande di occupazione presentate in forma congiunta da più soggetti interessati saranno valutate in via prioritaria; in caso di domande concorrenti, le istanze saranno valutate congiuntamente per garantire, in maniera proporzionale, l'occupazione di suolo pubblico a tutte le attività. L'Amministrazione comunale, al fine di garantire parità di trattamento tra le imprese, potrà intervenire modificando le occupazioni o riducendole proporzionalmente, anche in ragione della superficie di somministrazione interna del locale;
- e) in caso di occupazione di aree pubbliche antistanti altre attività commerciali, dovrà essere ottenuto il nulla osta da parte dei frontisti interessati, portatori di un interesse meritevole di tutela secondo l'Amministrazione comunale;
- f) nello spazio occupato non potranno essere svolte attività di intrattenimento di qualsiasi genere, salva espressa autorizzazione;
- g) è fatto obbligo ai titolari della concessione rilasciata di provvedere a propria cura e spese alla pulizia quotidiana dell'area concessa e di quella immediatamente circostante ed al ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'occupazione;
- h) i titolari della concessione sono tenuti al rigoroso rispetto di quanto disposto dal DPCM 17 maggio 2020 in merito al distanziamento interpersonale ed a tutte le misure anti Covid- 19;

U

Protocollo N. 0032319/2021 del 12/05/2021

COMUNE DI CARRARA
AOO COMUNE DI CARRARA

i) è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale, nell'ottica di garantire la gestione condivisa degli spazi pubblici, in caso di eventi manifestazioni o altre situazione di pubblico interesse, di ordinare la riduzione, modifica, ricollocazione o eliminazione temporanea dell'occupazione di suolo pubblico con obbligo a carico del titolare di immediata ottemperanza;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 23 giugno 2020:

- erano già state approvate le modalità operative relative al procedimento amministrativo di rilascio di nuove concessioni di suolo pubblico o estensione di occupazioni già esistenti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19;
- i pubblici esercizi richiedenti occupazioni/estensioni del suolo pubblico limitatamente al periodo indicato nel D.L. 34/2020, erano stati esentati dal versamento dei diritti di segreteria come quantificati con deliberazione della Giunta Comunale n. 519 del 19 ottobre 2012;
- l'esenzione dal versamento dei diritti di segreteria è stata estesa anche alle richieste di nuova occupazione/estensione del suolo pubblico da parte delle attività artigianali e delle attività di vendita di alimenti e bevande, prive di somministrazione, che non possano usufruire delle esenzioni indicate dall'art. 181 del D.L. 34/2020;

VISTO l'art. 9 ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in **Legge n. 176 del 18 dicembre 2020**, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*" che, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, **ha disposto l'esonero dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone** di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, **già esonerate** dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77";

VISTO il D.L. 22 marzo 2021 n. 41 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" che, all'art. 30 testualmente dispone "*All'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
- b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021».

VISTO il D.L. 22 aprile 2021 n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

PRESO ATTO che il comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.L. 52/2021 dispone che dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;

RITENUTO al fine di agevolare il consumo all'aperto di estendere all'installazione di pedane ed elementi di delimitazione, così come disciplinati dall'Allegato L del REC per tipologia e materiali, la procedura emergenziale di cui all'art. 181 del D.L. 34/2020 e s.m.i.;

ATTESO che l'installazione delle pedane sarà consentita unicamente in aree in cui siano presenti oggettive difficoltà di installazione degli arredi per la conformazione del terreno e la presenza di eventuali dislivelli tra il marciapiede e la sede stradale;

DATO ATTO che, al fine di tutelare il patrimonio storico ed artistico, non sarà consentita comunque l'installazione di pedane nelle piazze e nelle strade storiche della città;

RITENUTO che per l'installazione di pedane ed elementi di delimitazione possa trovare applicazione la procedura già delineata nella predetta Deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 23.06.2020, così come previsto per l'installazione di tavoli, sedie ed ombrelloni, in quanto strettamente connessa all'emergenza sanitaria in atto e che pertanto tutti gli arredi autorizzati secondo la suddetta procedura dovranno essere immediatamente rimossi al termine dell'emergenza o alla scadenza indicata;

DATO ATTO che la Giunta Comunale provvederà a delineare le modalità operative relative procedimento amministrativo di rilascio delle autorizzazioni all'installazione di pedane ed elementi di delimitazione e ad approvare apposita modulistica dedicata;

RILEVATA la necessità di garantire il distanziamento sociale al fine di evitare situazioni che possano rivelarsi in contrasto con le vigenti disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e possano costituire un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica e privata;

RITENUTO di estendere la procedura emergenziale di cui all'art. 181 del D.L. 34/2020 e s.m.i., così come delineata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 23.06.2020 all'installazione di pedane ed elementi di delimitazione;

RITENUTO di dover tutelare l'incolumità pubblica e privata;

VISTA, quindi, l'estrema urgenza e richiamati gli interessi prevalenti sopra citati;

VISTO l'allegato L al vigente Regolamento Edilizio Comunale ed in particolare gli articoli 1 e 4;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente riportate e trascritte, al fine di contenere il contagio da Covid - 19, l'applicazione dei seguenti criteri per le occupazioni di suolo pubblico, in ossequio a quanto previsto dall'art. 181 del d.l. 34/2020:

- a) possono essere rilasciate, secondo la procedura emergenziale disciplinata dall'art. 181 del D.L. 34/2020 occupazioni di suolo pubblico oltre che per ombrelloni, sedie e tavoli, **anche per pedane ed elementi di delimitazione;**
- b) non sarà consentita comunque l'installazione di pedane nelle piazze e nelle strade storiche;

RENDE NOTO CHE

Il presente provvedimento riveste carattere di urgenza per cui è sottratto all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i..

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio ed i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

La presente ordinanza:

- viene trasmessa al Comando di Polizia Locale, al Settore Urbanistica e SUAP e al Settore Attività produttive;
- viene comunicata al Prefetto di Massa-Carrara, alle associazioni di rappresentanza del commercio, ai mezzi di informazione locali per garantirne la diffusione e la conoscenza delle misure ivi previste;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica medesima.

Carrara, 12 maggio 2021

IL SINDACO
Francesco De Pasquale
